



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

**INNOVAZIONE
TECNOLOGIA E AMBIENTE**

**Gestione integrata dei
rifiuti speciali in edilizia**

ITA

Gestione integrata dei rifiuti speciali in edilizia

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura della Dott.ssa Claudia D'Avino.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferra, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. marzo 2017

indice

Premessa	pag 04
1. Cosa è il Rifiuto?	pag 06
1.1 Definizione di Rifiuto	pag 06
1.2 Definizione Sottoprodotto	pag 06
2. Responsabilità del produttore di rifiuti	pag 08
2.1 Sanzioni	pag 10
3. Classificazione dei rifiuti	pag 12
4. Determinare il codice CER dei rifiuti	pag 14
4.1 Normativa	pag 14
4.2 Gestione operativa	pag 14
4.2.1 Classificazione codici cer “Assoluti”	pag 14
4.2.2 Classificazione codici cer “a specchio”	pag 15
4.2.3 Osservazioni	pag 17
4.3 Caratteristiche di Pericolosità	pag 19
5. Deposito temporaneo	pag 22
5.1 Normativa	pag 22
5.2 Gestione Operativa	pag 22
6. Trasporto Dei Rifiuti	pag 24
6.1 Normativa	pag 24
6.2 Gestione Operativa	pag 25
6.3 Procedura semplificata per trasporto in proprio	pag 25

6.4 Trasporto conto terzi	pag 27
6.5 Controllo e Monitoraggio della ditta edile	pag 27
7. SISTRI	pag 29
7.1 Normativa	pag 29
7.2 Categorie Di Soggetti Con Iscrizione Al Sistri Obbligatoria	pag 30
7.3 Modalità D'iscrizione	pag 32
8. Gestione dei Rifiuti in attività di Manutenzione	pag 35
8.1 Normativa	pag 35
8.2 Gestione Operativa	pag 37
8.2.1 Attività di manutenzione generica (ex 266, c.4 D.Lgs. 152/2006)	pag 37
9. Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)	pag 41
10. Recupero	pag 62
10.1 Attenzione oneri del committente	pag 64
11. Smaltimento	pag 65
12. In caso di Bandi Pubblici	pag 67
12.1 Progettazione – Inserimento della gestione dei rifiuti e del riutilizzo	pag 67
12.2 Vantaggi sull'applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale nei bandi pubblici	pag 68
13. In caso di Privato	pag 69
14. Attenzione	pag 70

15. Registro di carico e scarico	pag 71
15.1 Vidimazione registro carico/scarico rifiuti	pag 73
15.1.1 Competenza territoriale	pag 73
15.1.2 Cosa fare	pag 74
15.2 Compilazione Del Registro – Modello A	pag 76
15.3 Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma, D.Lgs. n. 152/20	pag 84
16. MUD	pag 86
16.1 Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea	pag 87
17. Normativa di riferimento	pag 88

Allegati

Allegato A - Modello comunicazione iscrizione/ rinnovo per categoria 2bis	pag 91
Allegato B - Modulo d' iscrizione al Sistri	pag 96
Allegato C - PCA RIFIUTI	pag 106
PCA - registro autorizzazioni rifiuti	pag 108
PCA - registro generale rifiuti	pag 109
Registro controllo automezzi rifiuti	pag 110

PREMESSA

Sono oggetto di questa trattazione i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti durante le attività svolte da aziende edili, in particolare si inizia con le definizioni, che possono aiutare a comprendere i significati di base, per continuare nella gestione tecnica dei rifiuti in ogni singola fase (Raccolta, Deposito temporaneo, Trasporto, Smaltimento e Recupero) e nella gestione amministrativa (Analisi Chimiche, Formulari, Registro di carico e scarico, Autorizzazioni, MUD, ecc) comprensivo di modelli, check-list, moduli per il monitoraggio e di esempi al fine di ottemperare alla normativa sulla corretta gestione integrata dei rifiuti speciali prodotti.

Elude la presente trattazione le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione:

al trasporto in conto terzi;

di impianti di recupero e smaltimento;

in quanto non inerenti con gli utilizzatori finali di tale trattazione.

Inoltre in tale trattazione non sono presi in considerazione la gestione dei rifiuti provenienti dai Motopontoni e dalle aree portuali, per la quale si rimanda alla Marpool ovvero ai Regolamenti Comunali e/o Autorità portuali.

Si informa, infine che la Legge Regionale del 26 maggio 2016 n° 14 che reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legge statale. In materia di Rifiuti Speciali, tale legge regionale, definisce i contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali

anche pericolosi (PRGRS), comprendenti anche iniziative per limitare la produzione dei rifiuti speciali, individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, gestione consortile dei rifiuti etc.

1. COSA È IL RIFIUTO?

1.1 Definizione di Rifiuto

La normativa italiana, all'art. 183 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. , riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE, definisce:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

La definizione di rifiuto rimane fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del "disfarsi", che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).

1.2 Definizione Sottoprodotto

La normativa italiana, accanto alla definizione di rifiuto, individua anche le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non sono da considerarsi rifiuto, introducendo il concetto di sottoprodotto, che viene così descritto all'art 183 bis del D.Lgs. 152/06:

"E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l'oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanze o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana."

E' preciso onere di chi ne ha l'interesse fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni sopra elencate, affinché una data sostanza od oggetto siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

2. RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI

Chi è il produttore e/o detentore?

Secondo il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

Il “produttore di rifiuti” è il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

Il “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

La sentenza n. 4957/2000, imp. Rigotti, (Foro it., 2000, II, 700, Riv. pen., 2000, 919, Impresa, 2000, 819), affrontando per la prima volta la questione di chi debba considerarsi produttore del rifiuto nell'ipotesi in cui, ad esempio, il proprietario o possessore di un bene, mediante contratto di appalto o di prestazione d'opera, affidi ad altro soggetto l'esecuzione, sul medesimo bene, di un'attività dalla quale originano rifiuti, aveva stabilito che per produttore di rifiuti dovesse intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale fosse quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti (nella specie, è stato considerato produttore di rifiuti il titolare di una concessione edilizia la cui

realizzazione aveva richiesto la demolizione di edifici preesistenti con conseguente accumulo di una cospicua quantità di materiali di risulta).

La responsabilità del produttore è individuata all'art. 188 comma 1-2-3 D.Lgs 152/2006:

- Il Produttore ha l'obbligo di attribuire il Codice CER al rifiuto effettuando anche delle analisi

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

1. Auto smaltimento dei rifiuti;
2. Conferimenti dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, ovvero conferire il rifiuto a soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento attraverso un trasportatore autorizzato.

Controllo delle autorizzazioni: Il produttore ha l'onere di verificare la presenza delle autorizzazioni, e che siano in corso di validità,;

del trasportatore incaricato e dei mezzi di trasporto che vengono a prendere il rifiuto, devono essere presenti nell'autorizzazione;

dell' impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto.

Il produttore di rifiuti conserva l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di "cessione" a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità. Il Produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l'onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che DEVE ESSERE

NECESSARIAMENTE CONOSCIUTO e VERIFICATO sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza.

Controllo della corretta compilazione del Formulario, effettuata spesso dal trasportatore, ma la cui responsabilità resta a carico del produttore e, firmando, anche del trasportatore, indicando sempre la quantità da inviare all'impianto di recupero/smaltimento e trattenersi sempre la prima copia (del produttore). Il produttore deve ricevere anche la quarta copia del formulario controfirmato dal destinatario entro 90 giorni di tempo dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Alla scadenza del predetto termine se il produttore non ha ricevuto la quarta copia del formulario deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia.

Qualora, tutte le attività vengano svolte dal sub-appaltatore, si consiglia all'appaltatore e/o al committente di:

Regolamentare nel contratto la responsabilità della produzione e gestione del rifiuto prodotto;

l'ottenimento delle autorizzazioni e controllo dei punti sopraccitati al fine di poter sempre dimostrare l'avvenuta gestione dei rifiuti a norma di legge soprattutto ai fini della responsabilità penale.

2.1 Sanzioni

L'art 256 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", sancirà che " Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208 (Autorizzazione unica), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni), 210 (Autorizzazioni particolari), 211 (Autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione), 212 (Albo Nazionali Gestori Ambientali), 214 (Determinazione delle attività), 215 (Autosmaltimento) e 216 (Operazioni di recupero) è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.”

3. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati:

in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (DCI 27/7/84);

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3, del D.lgs. 152/06, e ss.mm.ii.:

i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis (sottopodotto);

- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti da attività sanitarie;

Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.i.m. all'art. 183, c. 1, lett. b), definisce rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato I della parte IV del presente decreto. Di seguito sarà approfondita la materia.

4. DETERMINARE IL CODICE CER DEI RIFIUTI

4.1 Normativa

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore e si basa sul criterio dell'origine/provenienza del rifiuto e a cui assegna il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione UE 2014/955/UE.

La classificazione dei rifiuti si basa sul criterio dell'origine/provenienza del rifiuto o, nel caso di "voci a specchio", sulla presenza di sostanze pericolose. Nell'elenco dei rifiuti, sono presenti codici con l'asterisco "*" che indica che il rifiuto è pericoloso, mentre senza asterisco il rifiuto è identificato non pericoloso.

"Voce a specchio": si indica che uno stesso rifiuto può essere classificato come pericoloso o non pericoloso sulla base di analisi (esempio: le terre e rocce da scavo sono identificate sicuramente con i seguenti primi quattro codici 17.05 ma il Codice Rifiuti distingue due tipologie uno pericoloso identificato come 17.05.03 e uno non pericoloso identificato come 17.05.04 che si definiscono sulla base di analisi chimiche)

4.2 Gestione operativa

4.2.1 Classificazione codici cer "Assoluti"

I codici CER detti "Assoluti" identificano quei rifiuti che posseggono sempre quella caratteristica di pericolosità o non pericolosità, per cui:

Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4.2.2 Classificazione codici cer “a specchio”

Se, invece, un rifiuto è classificato con codici CER a specchio, quindi può essere sia pericoloso che non pericoloso, debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l’analisi del rifiuto;

determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti,

ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Effettuare analisi chimiche che rendano noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto. In questo caso un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze superano determinate concentrazioni tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'Allegato I "Caratteristiche di pericolo per i rifiuti" alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06. (si rimanda al paragrafo successivo).

I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto.

Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. Si riportano i principali capitoli CER di interesse delle attività edili:

08 Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

Se nessuno dei codici dei capitoli precedenti si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13 e 14 per identificare il codice corretto.

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto(tranne le voci 07 e 08)

Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

4.2.3 Osservazioni

Quando va fatta l'analisi del rifiuto?

L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente sia in relazione a variazioni di composizione del rifiuto che, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi.

La disciplina sulle discariche (D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) prevede infatti che il produttore effettui una caratterizzazione di base di ciascuna tipologia dei rifiuti (e cioè determini le caratteristiche dei rifiuti, raccogliendo informazioni in merito a tipo, origine, codice europeo e quant'altro relativo al rifiuto):

- in occasione del primo conferimento alla discarica;
- ogni qualvolta sia intervenuta una "variazione significativa del processo che origina i rifiuti";
- comunque, almeno una volta all'anno.

Se le caratteristiche di base di un determinato rifiuto dimostrano che questo soddisfa i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tale rifiuto viene considerato ammissibile nella corrispondente categoria. Il gestore della discarica, da parte sua, deve verificare la conformità dei rifiuti smaltiti (cioè accertarsi che questi corrispondano alla caratterizzazione dei rifiuti e soddisfino i criteri di ammissibilità) e ammettere in discarica solo i rifiuti conformi alla descrizione riportata nella documentazione di accompagnamento secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3 del D.lgs. 36/2003.

La disciplina in materia di recupero semplificato (D.m. 5 febbraio 1998 aggiornato dal D.m. 5 aprile 2006, n. 186) prevede che il produttore del rifiuto ha l'obbligo di eseguire le analisi:

- al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero;
- in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo;

- comunque, almeno ogni 24 mesi.

Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore, nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio.

4.3 Caratteristiche Di Pericolosità

All'articolo 184, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.i.m. si esplicita che "...l'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183".

Sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE e del D. Lgs 152/06 i rifiuti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolosità:

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida

azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 "Sensibilizzanti" Sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H15 Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

5. DEPOSITO TEMPORANEO

5.1 Normativa

Deposito temporaneo: è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti [...] (Art. 183 co.1 lett. bb D.lgs 152/2006).

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente 30 mc di cui al massimo 10 mc di pericolosi;

nell'anno solare, allorché il quantitativo di rifiuti in deposito non superi il predetto limite.

5.2 Gestione Operativa

Per avere una corretta gestione dei rifiuti è fondamentale sapere

quali rifiuti si andranno a produrre;

suddividerli soprattutto per la pericolosità (smaltire tutti rifiuti pericolosi è molto più oneroso)

riporli in idonei contenitori.

La gestione dei rifiuti incomincia dalla non commistione dei rifiuti, in particolare è necessario individuare un'area di stoccaggio, delinearla e identificarla (CER e H di pericolosità) in modo che ogni area contenga solo quel rifiuto (es. porre in un'area gli

imballaggi misti che varrà identificata con un cartello 15.01.06 e da un'altra area le terre e rocce 17.05.04). Allo stesso modo è fondamentale:

suddividere i rifiuti pericolosi dai non pericolosi al fine di evitarne la commissione;

per i rifiuti pericolosi, necessita rispettare le norme tecniche che ne disciplinano il deposito delle stesse sostanze (H1-H15);

posizionare i rifiuti in aree/contenitori adatti allo stoccaggio (esempio: lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono essere contenuti in contenitori/serbatoi fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio, nonchè le vasche devono essere attrezzate con copertura atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

Tale deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche.

6. TRASPORTO DEI RIFIUTI

6.1 Normativa

La trasporto dei rifiuti è contemplato nell'art. 193. Trasporto dei rifiuti e 212. Albo Nazionale Gestori Ambientali del Dlgs 152/2006 al comma 5), in particolare:

l'art. 193 recita "1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale."

l'at. 212 recita "5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi....Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza."

6.2 Gestione Operativa

Il trasporto dei rifiuti può avvenire tramite un trasportatore autorizzato in corso di validità (attenzione: inserire tale data in uno scadenziario). Il trasporto può avvenire:

conto terzi;

in conto proprio.

In entrambi i casi nell'autorizzazione, intestata alla ditta, sono indicati gli automezzi e i relativi codici CER che gli stessi possono trasportare.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto dei rifiuti.

6.3 Procedura semplificata per trasporto in proprio

Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi senza limiti quantitativi, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alle stesse autorizzazioni dei trasportatori conto terzi e della prestazione delle garanzie finanziarie.

Tali imprese devono essere iscritte nella Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 2-bis a seguito di apposita comunicazione, redatta secondo l'Allegato B alla Delibera del Comitato nazionale 22 febbraio 2017, n. 3. Necessita corredare la comunicazione, firmata dai legali rappresentanti o titolari dell'impresa dal documento di identità in corso di validità dei firmatari, da una attestazione di

pagamento di 10,00 euro (ai sensi del decreto ministeriale 16/06/2008) quali diritti di segreteria e da una marca da bollo del valore corrente.

Nella comunicazione vengono dichiarati i seguenti dati, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti che si intendono portare;

gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico.

Una volta presentata la comunicazione, per il ritiro è necessario il versamento di € 168,00 (per tassa di concessione governativa) e 1 marca da bollo del valore corrente da applicare sulla comunicazione, alla competente Sezione regionale, quest'ultima rilascia il provvedimento di iscrizione, unico titolo per potere esercitare l'attività di trasporto dei propri rifiuti, entro i successivi 30 giorni.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Variazioni, cancellazioni dall'Albo. Le imprese sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione o la richiesta di cancellazione,

utilizzando l'apposito modello di domanda di variazione. I diritti di segreteria per queste comunicazioni ammontano a 10,00 euro.

La sede degli uffici della Sezione Regionale della Campania dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è la seguente:

Albo Nazionale Gestori Ambientali
presso Camera di Commercio di Napoli
C.so Meridionale, 58
80143 NAPOLI

6.4 Trasporto conto terzi

Il D.M. 120/2014 prevede l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in:

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

6.5 Controllo e Monitoraggio della ditta edile

Attenzione: Per affidare i propri rifiuti ad un trasportatore conto terzi è necessario:

Avere copia e controllare l'autorizzazione, che sia in corso di validità, e che riporti gli automezzi, la targa e la tipologia di rifiuti che ogni singolo automezzo può trasportare, utilizzare un modulo appropriato;

Controllare che l'automezzo che preleva i rifiuti sia inserito in tale autorizzazione e possa trasportare tale rifiuto;

Farsi dare la prima copia del Formulario;

Entro 90 giorni di tempo dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore avere la quarta copia che attesta l'avvenuto smaltimento/recupero del rifiuto dato al trasportatore; alla scadenza del predetto termine se il produttore non ha ricevuto la quarta copia del formulario deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia.

Monitorare la tenuta sotto controllo del ciclo integrato dei rifiuti, anche con l'aiuto di una check-list.

7. SISTRI

7.1 Normativa

L'art. 188-bis. del Dlgs. 152/06 e s.m.i. ha stabilito la creazione di un sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti, infatti in attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale che può avvenire attraverso il SISTRI oppure nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

La norma stabilisce che “3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti,...”

7.2 Categorie Di Soggetti Con Iscrizione Al Sistri Obbligatoria

L'art 188-ter. Indica gli enti e le aziende che sono obbligate ad iscriversi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.”

Si evidenzia, ancora e si riporta, anche il comma 9 del suddetto articolo “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.”

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;

lavorazioni industriali;

lavorazioni artigianali;

attività commerciali;

attività di servizio;

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.

7.3 Modalità D'iscrizione

PRIMA FASE – ISCRIZIONE

L'Operatore si iscrive al SISTRI: ONLINE <http://www.sistri.it>

L'utente, dopo aver preso visione dell' informativa sul trattamento dei dati personali, deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

All'atto della comunicazione dei dati, l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.

Qualora l'utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede dell' Associazione o della società di servizi.

Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.

Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

SECONDA FASE - CONSEGNA DEI DISPOSITIVI

Siti di Distribuzione

La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

per le imprese di trasporto iscritte all' Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;

per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

L'addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell'Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;

la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;

nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

8. GESTIONE DEI RIFIUTI IN ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

8.1 Normativa

Le ditte edili che effettuano attività di manutenzione presso altre ditte, devono seguire una ulteriore procedura, ai sensi dell'art.230 "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture" che recita:

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.”

E' importante fissare i seguenti concetti della normativa:

Art. 230 c.2 «la valutazione tecnica» • Il materiale tolto d'opera (lampioni, luci, guard-rail, cavi, tubazioni....) non diviene automaticamente un rifiuto • Il gestore ha 60 giorni dalla conclusione dell'opera per una valutazione tecnica • Deve essere conservata la documentazione unitamente ai Reg. C/S per 5 anni • Materiale «effettivamente,

direttamente, oggettivamente»riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (comma 1)

Art. 266. Disposizioni finali ...Omissis... •4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. ...Omissis

8.2 Gestione Operativa

8.2.1 Attività di manutenzione generica (ex 266, c.4 D.Lgs. 152/2006)

Ogni attività manutentiva prevede la prestazione d'opera presso una sede diversa da quella in cui ha sede l'impresa manutentrice e, nella gran parte dei casi, l'esecutore materiale dell'attività manutentiva non è il titolare dell'attività bensì uno o più operatori da lui organizzati e dipendenti.

L'espletamento dell'attività può comportare, di norma, la sostituzione di materiali (pezzi di materiali vari, apparecchiature ed oggetti di vario genere ecc.) con la conseguente origine di simili quantità di materiali sostituiti.

Resta importante individuare esattamente il produttore del rifiuto per trarne alcune conseguenze giuridiche:

il committente assume, per iscritto nel contratto, l'onere di gestione del rifiuto, egli stesso potrà provvedere in autonomia alla sua gestione e, quindi, assumere direttamente tutti gli oneri inerenti il conferimento del rifiuto a soggetti terzi autorizzati secondo i dettami di cui al D.Lgs. 152/06.

Il manutentore assume, per iscritto nel contratto, l'onere di gestione del rifiuto, quindi è identificato come produttore del rifiuto e per tale ragione, assume tutti gli oneri inerenti la gestione del rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Nel primo caso il manutentore non ha obblighi nella gestione del materiale prodotto, mentre nel secondo caso, ciò comporta le seguenti conseguenze operative:

Materiale da sottoporre ad effettiva valutazione tecnica

Per i materiali od apparecchiature da sottoporre a valutazione tecnica (effettivo controllo di funzionalità, per definire se l'oggetto/materiale sia riutilizzabile o da disfarsi) è possibile il trasporto presso la sede, legale od operativa, per cui in tal caso non si configura trasporto di rifiuti ma di materiali e/o apparecchiature. Tale trasporto deve essere accompagnato dal Documento di Trasporto;

Materiale da poter definire esclusivamente rifiuto

Per i materiali/attrezzature non reimpiegabili e che non possono essere oggetto di decisione diversa dal disfarsi, per cui rientranti nella definizione di rifiuto pericoloso o non pericoloso, comunque, il trasporto presso la sede, legale od operativa, è escluso.

Gestione operativa dei rifiuti da manutenzione (punto b)

Tali rifiuti devono rimanere in deposito temporaneo "in situ" tenendo sempre presente una delle seguenti modalità alternative:

- a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi

c) in ogni caso, allorché il quantitativo non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all'anno.

il trasporto ad impianti di recupero o smaltimento autorizzate, ai sensi dell'art. 183 D.L.gs. 152/06 lett. bb n.2, può avvenire tramite ditta iscritta all'Albo Gestori nella sezione speciale dell'art. 212,

in trasporto terzi accompagnati da formulario;

in trasporto in conto proprio dalla medesima impresa manutentrice alle condizioni previste nel comma 8).

la compilazione del formulario va fatta, a cura del trasportatore incaricato, indicando la ragione sociale dell'impresa manutentrice come produttore ed il luogo esatto di produzione del rifiuto nella riga "unità locale";

la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere effettuata in modo centralizzato presso la sede legale od operativa. Il rifiuto, sia esso pericoloso o non pericoloso, deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore e registrato entro 10 gg. sul registro di carico/scarico.

la scrittura di ogni riga di registro (carico o scarico che sia) va riferita, per i rifiuti pericolosi e per i non pericolosi lasciati in deposito temporaneo presso terzi, all'esatto luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni ovvero nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività manutentive da infrastrutture ma può

essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la completezza dell'informazione data e l'assimilabilità operativa);

si ritiene comunque un obbligo di diligenza d'impresa, il trasmettere al titolare dell'azienda presso cui si è eseguita l'opera di manutenzione con la quale si è prodotto il rifiuto, una fotocopia della IV copia del formulario a seguito del conferimento del rifiuto alla destinazione autorizzata prevista.

9. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR)

FORMULARIO RIFIUTI Giugno del 5 febbraio 2007, n. 22
art. 23 e successive modifiche e integrazioni
D.M. del 17 aprile 2006, n. 549
Decreto Ministeriale emanato il 9 aprile 2007 NOME COGNOME _____ UNITA' EMISORE DEL FORMULARIO _____

1. PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale _____
Unità Locale _____
Cod. Fis. _____ N. Aut./Mto _____ del _____

2. DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale _____
Luogo di Destinazione _____
Cod. Fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

3. TRASPORTATORE
Denominazione o Ragione sociale _____
Indirizzo _____
Cod. Fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotto nel proprio stabilimento di _____

ANNOTAZIONI

FACSIMILE

4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto _____
CODICE DI RIFIUTO _____ QUANTITÀ (X) (2) (3) (4) CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____ N. COLLI/CONTENITORI _____

5. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO Recupero Smaltimento CAPTATORE/RE TRASPORTATORE _____

6. QUANTITÀ Kg. Litri **7. PERICOLO** Se riferito dal più delle _____ **8. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVE ADR / RID** SI NO

9. FIRME FIRMA DEL PRODUTTORE/DETEUTORE _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE _____

10. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO Taglia automezzo _____ Taglia rimorco _____
Cognome e Nome _____ Data e Ora inizio trasporto _____
Conducente _____

11. RISERVATE AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. Litri
 Respinto per le seguenti motivazioni: _____
Data _____ Ora _____ Firma del Destinatario _____

*) - Danno Ecologico dei Rifiuti è stato accertato dal Nome Danno Rifiuto di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/128/CE, 2001/129/CE e 2001/573/CE.

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Soggetti tenuti al Formulario

Da quanto disposto all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, discende che l'obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o "impresa".

Nel dettaglio:

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compreso il modello "F" di cui al Dm 16 maggio 1996, n. 392, per gli oli minerali usati, ma non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, la normativa ADR.

Principi generali della gestione del formulario

E' necessario emettere un formulario:

Per ogni tipologia di rifiuto trasportato;

Per ogni produttore/detentore;

Per ogni impianto di destinazione finale.

Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto.

Struttura e modelli

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti”. Il D.M. n. 145/98 contiene l'approvazione del modello riportato negli allegati A e B al decreto) e stabilisce all'art. 2, comma 1, che: il formulario di identificazione deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B; qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

Numerazione e stampa

I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

La vendita dei formulari da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art.10 del D.M. Finanze 29/11/1978.

I formulari devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Gli estremi dell'autorizzazione alla tipografia devono essere indicati su ciascun modulo.

I formulari di identificazione devono essere:

- numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti;

- annotati sul registro IVA-acquisti.

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. La Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. f) precisa che la vidimazione può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo: "Ditta ... , residenza ... , codice ... , formulario dal n. ... al n. ... ".

La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ..." può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario.

Tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi, purché risulti visibile anche sugli altri tre.

Emissione del formulario

Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006 comma 2, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere:

- compilato, datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti;
- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia del formulario resta presso il produttore/detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore.

Di queste due copie, una copia resta al trasportatore e una viene inviata dal trasportatore al produttore/detentore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere (art. 188 comma 3, lett. b, D.Lgs. n. 152/2006).

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità (art. 188 comma 3, lett. b, D.Lgs. n. 152/2006).

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 193 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto (ferma restando l'esenzione già segnalata), da esso devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

dati identificativi del produttore e del detentore;

dati identificativi del trasportatore;

origine, tipologia e quantità del rifiuto;

modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento;

dati identificativi del destinatario;

tipologia di impianto di destinazione.

Da chi deve essere compilato il formulario?

Il formulario deve essere compilato, datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti e solo controfirmato dal trasportatore (art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006).

Chi è responsabile di quanto è contenuto nel formulario?

La responsabilità è in capo al produttore, infatti il trasportatore non ha responsabilità di ciò che è indicato sul formulario, se non nelle difformità riscontrabili con la diligenza dovuta sulla base dell'incarico/servizio offerto (art. 193 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006).

Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la delicata funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi, infatti la responsabilità del produttore (art. 188 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006) è esclusa a condizione che il produttore/detentore:

- conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;
- riceva la quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (6 mesi in caso di trasporto transfrontaliero).

La responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti. A tal fine:

- gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, sia nella registrazione di scarico effettuata dal mittente produttore/detentore, che in quella di carico effettuata dal destinatario, nonché in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo e/o dell'intermediario dei rifiuti.
- per l'intermediario/commerciante l'obbligo è solo di indicare il numero del formulario, non di "integrare" il registro con il formulario di cui non è previsto che ne abbia copia;
- il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Il collegamento tra il registro ed il formulario in possesso si realizza presso ciascuno dei soggetti coinvolti nella medesima operazione ed obbligati alla tenuta di detto registro.

Spiegando meglio con un esempio, il produttore che avrà la sua prima copia scriverà sul formulario XYZ 849506/16 il numero di registrazione della fase di Scarico (ex. 14/16) compilato nel Registro di Carico e Scarico, e allo stesso modo nello scarico del Registro dovrà essere inserito il numero del formulario.

Questo numero (ex. 14/16) è quello proprio del registro del soggetto che rimane in possesso della copia del formulario di sua competenza. Di conseguenza, è un numero

che varia sulle diverse copie del formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario finale apporranno ciascuno il numero del proprio registro, nel rispetto delle diverse scadenze di annotazione.

Il numero di registro non sarà indicato subito ma dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle operazioni di carico/scarico – per il produttore è entro 10 giorni.

Le annotazioni nel registro di carico e scarico devono avvenire secondo le scadenze temporali previste dall'art. 190, comma 1-quater, D.Lgs. 152/2006.

Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del numero di registro in quanto solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro".

L'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni dalla data della loro emissione.

Come indicare il numero di registro se il soggetto non è obbligato alla tenuta?

Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta di tale registro, pur essendo tuttavia obbligato in ordine al formulario per la fase di trasporto, provvederà ad indicare l'esonero dall'obbligo di registro nell'apposito spazio "annotazioni del formulario", e conserverà il formulario.

Casi particolari

Si ricorda che: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi sono obbligati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), come pure coloro che producono rifiuti speciali non pericolosi possono aderire volontariamente al sistema Sistri. Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose.

La gestione delle merci pericolose e quella dei rifiuti sono disciplinate da normative differenti e non facilmente sovrapponibili. I regolamenti internazionali a cui si fa riferimento nei trasporti di merci pericolose sono:

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) trasporto su strada;

RID (Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses) trasporto su ferrovia;

ICAO/IATA (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile) trasporto aereo.

Nel testo del D.lgs. 152/2006 non è presa in considerazione alcuna disciplina per l'ipotesi di trasbordo.

E' possibile operare il trasbordo dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare 4 agosto 1998, comma 1, lett. v):

° Nel caso in cui, per "concrete esigenze operative o imprevisti tecnici" un trasporto sia effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi o con mezzi diversi, gli estremi identificativi dei diversi mezzi utilizzati, il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati, sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo, nell'apposito spazio riservato alle annotazioni".

Un'annotazione piuttosto lunga ma obbligatoria. Sul registro di carico e scarico sarà riportata la medesima annotazione. Per esempio, per concrete esigenze operative di una società di trasporto rifiuti si può intendere l'ottimizzazione dei carichi o la diminuzione dei viaggi, con indubbi vantaggi in termini di costi della movimentazione dei rifiuti o della qualità dell'aria.

A conclusione del trasporto gli originali del formulario dovranno rimanere: due al produttore/detentore, uno al secondo trasportatore che consegna al destinatario finale e uno al destinatario finale. Per gli altri soggetti, le indicazioni della Circolare prevedono l'uso di fotocopie.

Diverso è il caso del "trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali". Tale ipotesi è limitata all'eccezionalità e quindi non prevedibilità.

° Nel caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un secondo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto.

Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine.

Sul primo formulario, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore dovranno essere restituite la quarta copia sia del primo che del secondo formulario emesso. Va da sé, che il tempo per il trasbordo

deve essere limitato, strettamente necessario per consentire alle esigenze operative o agli imprevisti tecnici o ai motivi eccezionali.

In caso di mancata o parziale accettazione del carico non sono previste norme precise. Si ritiene che in applicazione dei principi generali in materia si possa procedere come segue :

1) se un carico è stato accettato dall'impianto di destinazione solo per una certa quantità:

- l'impianto emette un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti che il trasportatore riporta al produttore;
- il produttore indica nello spazio annotazioni dell'operazione di scarico, la quantità respinta, il codice alfanumerico del secondo formulario e i motivi della mancata accettazione del carico.

2) se un carico è stato respinto dall'impianto di destinazione:

- il destinatario trattiene una fotocopia del formulario come prova dell'avvenuto diniego;
- il produttore indica nello spazio annotazioni dell'operazione di scarico che la quantità è stata respinta e i motivi della mancata accettazione del carico;
- il produttore effettua successivamente un'operazione di scarico quando il rifiuto verrà avviato ad attività di recupero /smaltimento.

Compilazione del formulario

Intestazione

Sono indicati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata (es. XRB 376453/14).

La data che deve essere riportata a fianco dei suddetti "serie e numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data/.....inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

Nel formulario la data di emissione può essere diversa dalla data di inizio del trasporto? Le due date possono essere diverse poiché la data di emissione del formulario identifica il momento in cui il documento è stato compilato e non necessariamente, tale data, corrisponde alla partenza del rifiuto dalla sua posizione. Possono essere due date coincidenti, ma la data di inizio trasporto non potrà mai essere antecedente alla data di emissione.

E' obbligatorio inserire la data e l'ora di inizio del trasporto nel formulario?

Nel D.M. n. 145/1998 si precisa che nella quarta sezione del formulario il produttore/detentore e il trasportatore nella casella 10 devono trascrivere la data e l'ora di partenza. Nella sezione quinta, casella 11, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico è stato accettato o respinto e la data di arrivo, cioè di fine del trasporto. L'indicazione degli orari è utile ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto dei rifiuti, dal momento che la data di effettuazione del trasporto può non coincidere con quella di emissione del formulario. La mancanza dell'orario di inizio trasporto è rilevante a fronte di un controllo.

Numero registro

Casella 1

Dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del rifiuto;
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali o l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività .

Casella 2

Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- Il numero di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività.

Casella 3

Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impresa;
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, che equivale alla data di prima iscrizione o di rinnovo della stessa. Qualsiasi integrazione dell'iscrizione all'Albo integra l'iscrizione originaria senza modificarne la data.

Annotazioni

In questa sezione devono essere riportate eventuali annotazioni. Si propongono alcuni esempi non esaustivi:

esenzione dalla tenuta del registro;

nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario,

nonché i motivi della variazione;

nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, devono essere indicati gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, codice fiscale, numero iscrizione/albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità;

in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso, effettuato per motivi eccezionali, con la conseguente emissione di un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario (in cui il trasportatore deve figurare come detentore) devono essere indicati il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine; mentre sul primo formulario devono risultare il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i

rifiuti. Al produttore iniziale dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.

Casella 4

Descrizione codificata indicata nell'Elenco europeo dei rifiuti e, se necessario qualunque altro elemento utile che consenta di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, in particolare nel caso di codici generici (quelli con 99 alle ultime due cifre).

Va riportato il codice CER completo (sei cifre) e il relativo nome codificato.

Va riportato il codice o la descrizione dello stato fisico del rifiuto:

- Solido polverulento;
- Solido non polverulento;
- Fangoso palabile;
- Liquido.

Solo per i rifiuti pericolosi devono essere riportate le caratteristiche codificate di pericolo (codici H da 1 a 14 indicati nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014 in vigore dal 21 agosto 2014).

Può essere indicato il numero delle unità trasportate.

Nel caso di trasportatori che prendono da più soggetti durante il tragitto le medesime tipologie di rifiuti (es. conferimento di rifiuti ospedalieri), al fine di poter identificare ciascuna parte del carico con relativo formulario, sarebbe opportuno che i vari colli o fusti fossero contraddistinti da etichetta riportante anche il numero del formulario.

Casella 5

In questa casella va inserita l'indicazione della destinazione del rifiuto, operazioni di recupero o smaltimento. Dovrebbe altresì essere riportato il codice di una delle operazioni elencate negli allegati C e B del D.Lgs. 152/2006.

Solo nel caso di smaltimento in discarica (operazioni D1, D5 e D12) devono essere specificate le caratteristiche necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica e la compatibilità del rifiuto stesso con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del D.M. 13 marzo 2003. In ogni caso le caratteristiche chimico/fisiche possono essere indicate allegando un certificato di analisi.

Casella 6

Va indicata la quantità dei rifiuti trasportati espresse in Kg o in litri. La quantità dei rifiuti trasportati indicata dal produttore/detentore sul formulario può essere, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, approssimativa e solo stimata. In questo caso però deve essere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino". La quantità ricevuta dovrà essere precisata dal destinatario nella quarta copia del formulario. Nel caso si sia nell'impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto del trasporto è opportuno indicare la quantità (in kg) o il volume (in litri) sul formulario barrando la casella per la verifica del peso a destino. Sul registro in modo analogo si indicherà la quantità e, sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà in seguito a

completare i dati annotando, con data e firma, la quantità effettiva nella casella “Annotazioni”.

Come va gestita la quarta copia del formulario?

Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006 il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore/detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto. La responsabilità del produttore/detentore sul corretto smaltimento/recupero dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 188, comma 3) cessa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (D.Lgs. 152/2006, art. 188, comma 3). Nel caso in cui non si riceva la quarta copia del formulario, è possibile richiedere (prima dello scadere del terzo mese) al trasportatore se ha spedito la quarta copia e ulteriori spiegazioni, ma sicuramente allo scadere del terzo mese, qualora non si reperisse la quarta copia, va effettuata la comunicazione alla Provincia. Ogni altra documentazione (come “copia conforme” del formulario) non garantisce l’esclusione di responsabilità.

Come si procede di fronte alla perdita o smarrimento del formulario?

E' opportuno fare una denuncia di perdita o smarrimento ai Carabinieri e conservarla assieme alla restante documentazione relativa ai rifiuti (per esempio: registro di carico e scarico rifiuti, se dovuto).

Casella 7

Il percorso, ossia l'instradamento, deve essere indicato solo se diverso dal più breve.

Casella 8

Se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è sottoposto alle norme:

- ADR (trasporto su strada di merci pericolose)
- RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose)

deve essere contrassegnata la casella (SI). In caso contrario la casella (NO).

Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione prevista da dette norme.

Come è disciplinato il trasporto di rifiuti oltre frontiera?

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, D.Lgs. 152/2006 il formulario è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale

L'art. 188, comma 3, lettera b), D.Lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che in materia di esclusione della responsabilità del produttore per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il termine per il produttore per ricevere la quarta copia del formulario (documenti per il trasporto internazionale) è elevato da tre a sei mesi e che, in caso di mancato ricevimento, costui deve effettuare la comunicazione alla Regione. Ma in nessun

articolo è previsto l'obbligo di controfirma a destino e restituzione entro tre (sei) mesi al produttore. Si ricorda che nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività (art. 193 c. 12, D.Lgs. 152/2006).

Casella 9

Nella casella vanno riportate le firme del produttore / detentore e la controfirma del trasportatore.

La firma del produttore/detentore comporta l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto, conducente, il quale non assume responsabilità per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Casella 10

Devono essere indicati in modo leggibile il cognome e il nome del conducente del mezzo.

Deve essere sempre indicato in modo leggibile l'identificativo del mezzo di trasporto. Si ricorda che il mezzo deve essere inserito nel parco mezzi dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dello specifico rifiuto. **RIMORCHIO**

Deve essere indicata la targa del rimorchio che effettua il trasporto.

Deve essere sempre indicata la data e l'ora di partenza.

Casella 11

Nello spazio riservato il destinatario dichiara che il carico è stato:

accettato per intero;

accettato per la seguente quantità;

respinto per le seguenti motivazioni;

Data, ora e firma del destinatario.

Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni.

Il carico può essere accettato parzialmente o respinto per motivazioni che attengono, per esempio, alla non corretta classificazione del rifiuto o alla non conformità con il certificato analitico che lo accompagna.

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00.

Se nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni).

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

10. RECUPERO

Gli impianti di recupero devono essere autorizzati dalla Provincia, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero dalla Regione, in caso di autorizzazione ordinaria, in cui insiste l'impianto.

Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:

ragione sociale;

sede legale dell'impresa;

sede dell'impianto;

tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

relative quantità;

attività di gestione;

data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.

Le autorizzazioni si suddividono in procedure semplificate e procedure ordinarie.

A seguito della procedura ordinaria si avrà sempre un atto autorizzativo dopo il quale la ditta richiedente può svolgere l'attività di recupero.

Invece per le procedure semplificate la Provincia, entro 90 giorni, si dovrebbe esprimere con un atto autorizzativo; oltre i 90 giorni la ditta può iniziare l'attività anche

non avendo avuto l'atto autorizzativo (si consiglia di inviare periodicamente un sollecito all'ente per ottenerlo in forma scritta).

Di seguito si riportano le tipologie di impianti di recupero ammessi da legge

ALLEGATO C DEL DLGS. 152/06 E S.M.I. - OPERAZIONI DI RECUPERO

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

10.1 Attenzione oneri del committente

La ditta edile, prima di far portare i propri rifiuti in un impianto di recupero deve:

Avere copia e controllare l'autorizzazione del Recuperatore e la sua validità.

Nel caso il Recuperatore abbia una SCIA/DIA si deve controllare l'iscrizione della ditta o nell'Albo dei Gestori Ambientali ovvero negli elenchi delle ditte di Recupero autorizzate e recuperabili, di regola, attraverso il sito della Provincia in cui ha sede legale la ditta di recupero;

Nel caso la ditta di recupero non sia presente né nell'Albo dei Gestori Ambientali e né negli elenchi delle ditte di Recupero autorizzate della Provincia in cui ha sede legale la ditta di recupero, allora ci si deve far inviare copia della documentazione mandata dal Recuperatore alla Provincia, compresi le attestazioni di versamento e della ricevuta di ritorno (Raccomandata, PEC con numero e data del protocollo), nonché eventuale solleciti. Come alternativa potreste prendere contatto direttamente con la Provincia di riferimento e richiedere se tale ditta è autorizzata a tale attività.

Controllare quali rifiuti può recuperare;

Avere una comunicazione scritta sulla disponibilità di recuperare tutta la quantità di rifiuti che si deve portare, almeno orientativamente.

11. SMALTIMENTO

Gli smaltitori hanno l'obbligo di richiedere e avere una autorizzazione scritta dalla Regione, in tal caso non sono presenti procedure semplificate, per cui qualora si utilizzi lo smaltimento dei rifiuti, secondo una delle categorie D, la ditta deve presentare un'autorizzazione in corso di validità. La validità è indicata nell'atto autorizzativo.

Di seguito si elencano anche le tipologie di Smaltimento secondo l'alle. B Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geolitiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da

D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

12. IN CASO DI BANDI PUBBLICI

12.1 Progettazione – Inserimento della gestione dei rifiuti e del riutilizzo

Ai sensi dell'art. 93 comma 3-4 del DLgs. 163/06:

“3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi

da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.”

Sulla base di tale legge è compito del progettista già in fase preliminare elaborare una serie di documenti che indichino le quantità presunte dei rifiuti previsti, la tipologia e la classificazione, nonché, sulla base di analisi chimiche, la classificazione delle terre e rocce da scavo e l'ipotetico riutilizzo in situ degli stessi.

12.2 Vantaggi sull'applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale nei bandi pubblici

Dal Collegato Ambiente, in materia ambientale collegata ai lavori pubblici, si annovera la legge di stabilità 2015 in cui sono presenti diverse disposizioni relative al green public procurement.

In particolare l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS o una riduzione del 20 per cento

per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.

Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto stesso; la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione; la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda.

13. IN CASO DI PRIVATO

Nella documentazione da presentare all'ente pubblico (SCIA/DIA/Permesso a costruire) bisogna indicare:

l'intenzione di riutilizzare il terreno ivi presente;

il trasportatore che viene utilizzato;

la stima dei rifiuti di terre e rocce prodotte.

14. ATTENZIONE:

Si ricorda di dover sempre dimostrare la quantità di rifiuti prodotti (con la quarta copia dei FIR), nonché delle quantità dei rifiuti da riutilizzare. Per cui è importante controllare sempre che il bilancio di massa anche dei rifiuti venga rispettato. Per esempio le quantità scavate devono essere uguali alla quantità di rifiuti smaltiti, dimostrabili attraverso il Formulario dei rifiuti (da conservare per 5 anni).

Inoltre per ogni fornitura c'è l'obbligo di smaltire l'imballaggio (vernici, bombole, legno) per cui si rende necessario dimostrare anche l'avvenuto smaltimento di tali imballaggi, soprattutto se pericolosi (per esempio solventi).

15. REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ROSSI & C - Cod. fisc. 01234567897

Scarico [] Carico [x]	Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 15.01.01 b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
10/05/2007 n° 1 n° mutuario del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 15.01.01 b) Descrizione 15/05/2007 n° 2 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	kg 670,000 litri metri cubi	Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	
15/05/2007 n° 2 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 15.01.01 b) Descrizione 15/05/2007 n° 2 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	kg 300,000 litri metri cubi	Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	
18/05/2007 n° 3 n° ABC124 del Rif. Operazioni di carico n° 1,2	Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 15.01.01 b) Descrizione 18/05/2007 n° 3 n° ABC124 del Rif. Operazioni di carico n° 1,2	kg 970,000 litri metri cubi	Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	

1/2007

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

Soggetti tenuti alla compilazione Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. art. 190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche:

Soggetti che producono i rifiuti

enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi,

enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) [industriali] e d) [artigianali] del comma 3 dell'art. 184,

enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184,

gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi che adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità (art. 190, comma 1 ter):

con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

Soggetti che gestiscono i rifiuti

effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;

raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;

enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti;

enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti;

soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali nell'ambito di un trasporto intermodale, in attesa di essere presi in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Soggetti esclusi Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro ai sensi dell'art. art. 190, comma 1-bis

15.1 Vidimazione registro carico/scarico rifiuti

La numerazione e la vidimazione dei registri di carico/scarico rifiuti può essere effettuata solo dalla Camera di Commercio come previsto dall'art. 2 c. 24-bis del D.L. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

15.1.1 Competenza territoriale

La Camera di Commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico in

riferimento al disposto dell'articolo 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 ed articolo 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

15.1.2 Cosa fare

I registri vanno presentati allo sportello accompagnati da un modello che vi viene dato al momento (va compilato un modello per ciascuna impresa, a prescindere dal numero di registri) e deve essere compilato il frontespizio riportando gli elementi identificativi dell'impresa.

A) DITTA Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio.

Cosa s'intende per ubicazione dell'esercizio? Per ubicazione dell'esercizio si intende la sede dell'impianto di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. a).

B) ATTIVITÀ SVOLTA In questo campo vanno inseriti i dati relativi all'attività svolta: è possibile barrare una o più delle seguenti voci in base alla tipologia di gestione di rifiuti annotati nel registro:

- produzione di rifiuti;
- trasporto di rifiuti;

- recupero di rifiuti (codice R... - allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- smaltimento di rifiuti (codice D... - allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione.

C) TIPO DI ATTIVITÀ Questo campo deve essere compilato solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento. Indicando la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, inertizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, altro.

D) NUMERO REGISTRAZIONE Data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata su quel registro.

E) CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e, solo per i rifiuti pericolosi, alle classi di pericolo.

Nel caso di cambio di sede dell'unità locale e segni distintivi dell'impresa (es. Codice Fiscale, indirizzo) si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo? La normativa vigente nulla prevede su questo punto. Ma in considerazione della funzione del registro, tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti e al luogo certo in cui si producono e si gestiscono, è fortemente indicato, ogni qual volta vi sia una variazione che riguarda l'ubicazione o il codice fiscale dell'azienda, chiudere il registro esistente (relativo al vecchio soggetto o al vecchio luogo) ed adottarne uno nuovo.

15.2 Compilazione Del Registro – Modello A

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

movimento di carico, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi (gestori);

movimento di scarico, quando un rifiuto viene conferito a soggetti terzi autorizzati. L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

Il modello A è obbligatorio per seguenti soggetti:

- Produttori;
- Recuperatori;
- Smaltitori;
- Trasportatori;
- Intermediari e commercianti con detenzione.

I soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività?

E' ammesso che soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico possano tenere un solo registro per le diverse attività (produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione con detenzione). In tal caso devono essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle attività svolte.

Tuttavia nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico (art.190, comma 2, D.lgs. 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. K).

Prima colonna

TIPO DI MOVIMENTO

L'azienda dovrà barrare la casella cui l'operazione si riferisce:

operazione di carico se la registrazione della quantità di rifiuto è stata prodotta da un processo produttivo (per i produttori) o da un'attività di trattamento di rifiuti (per gli smaltitori e recuperatori) o ricevuta (per i gestori);

operazione di scarico se la registrazione della quantità di rifiuto è stata conferita per lo smaltimento/recupero (per i produttori/detentori/trasportatori), smaltita o recuperata (per gli smaltitori ed i recuperatori) con operazioni da D1 a D14 e da R1 a R13.

Come deve registrare i movimenti il produttore (produttore iniziale o nuovo produttore)?

Il rifiuto va annotato in carico quando prodotto. Si considera produttore sia il produttore iniziale sia il nuovo produttore. Il rifiuto va annotato in scarico quando esce dal luogo di produzione verso il gestore (recupero o smaltimento). Come deve registrare i movimenti il trasportatore? Nel caso in cui il trasportatore prenda in carico il rifiuto e lo conferisca ad uno smaltitore/recuperatore terzo, senza stoccaggio intermedio, è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. d)

DATA

Va riportata la data della registrazione, nel rispetto dei tempi obbligatori previsti per le registrazioni.

PROGRESSIVO DEL MOVIMENTO

E' obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti. Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo su base annua le registrazioni: in tal modo la prima registrazione di ogni anno ha numero 1 (es. 1,2,..., ecc.).

NUMERO DEL FORMULARIO

Il numero del formulario è un codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario e posto in genere in alto a destra dello stampato:

per i produttori deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico (rifiuti in uscita dallo stabilimento).

per il trasportatore il numero di formulario deve sempre essere riportato e l'annotazione di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario.

Se per uno stesso codice CER sono stati emessi più formulari in uno stesso giorno, si dovrà compilare un movimento di carico / scarico per ogni formulario.

DATA DEL FORMULARIO

Si dovrà indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto, in quanto il formulario può essere predisposto in data precedente all'effettivo momento in cui il rifiuto viene consegnato per il trasporto (Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, punto 2 lett. c).

RIFERIMENTO OPERAZIONI CARICO

Al momento della registrazione dell'operazione di scarico vanno indicati i numeri dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce. Ad esempio se l'operazione di carico è stata registrata con il n.1, l'operazione di scarico fa riferimento a tale registrazione.

Seconda Colonna

CODICE CER

E' obbligatorio riportare il codice CER ed il nome codificato del rifiuto come riportato nel Elenco Europeo dei rifiuti, allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) .

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo; quando viene indicato un rifiuto XXXX99 vanno specificate le caratteristiche che rendono il rifiuto immediatamente identificabile all'azienda.

STATO FISICO

Va riportato, con il numero (1-2-3-4) o per esteso (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido), lo stato fisico del rifiuto in base alla legenda presente nel frontespizio del registro.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi. Questi sono individuati con un asterisco* nell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche. In questa casella del registro vanno indicate le

classi di pericolosità riportate al punto 5 B) del frontespizio. Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso.

RIFIUTO DESTINATO A

E' richiesto ai produttori per i soli movimenti di scarico: barrare il campo dello smaltimento o del recupero e indicare il codice D o R, in base all'effettiva destinazione del rifiuto.

Terza Colonna

QUANTITÀ

Deve sempre essere riportata la quantità di rifiuti prodotti/gestiti relativa a quel movimento di carico/scarico, utilizzando le seguenti unità di misura: Kg o litri o metri cubi (art. 190, comma 7, D.Lgs. 152/2006).

Con quale unità di misura deve essere indicato il rifiuto nel registro di carico e scarico ? L' art. 190, comma 7, D.Lgs. 152/2006, modificando la disciplina precedente, ha reso Kg o litri o metri cubi alternativi tra loro. L'utilizzo dei metri cubi come unità di misura non è invece previsto nel formulario. Come va indicato il peso da verificarsi a destino? E' sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in : Kg o litri, e solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è opportuno: - indicare la quantità stimata sul registro; - barrare sul formulario la casella per la verifica del peso a destino; - inoltre, sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà a completare

i dati nel registro annotando, con data e firma, la quantità in Kg nella casella “Annotazioni”. (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. t).

Quarta Colonna

LUOGO DI PRODUZIONE

Deve essere indicato il luogo di produzione del rifiuto. La compilazione dell'attività di provenienza del rifiuto è obbligatoria per i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono registri presso unità centralizzate o di coordinamento.

LUOGO DI CONCENTRAMENTO

I rifiuti da manutenzione delle infrastrutture possono essere raccolti in un “luogo di concentramento”, dove viene effettuata una valutazione tecnica che consente di individuare il materiale che è realmente possibile riutilizzare, senza che però sia sottoposto a trattamento. In questo caso, il luogo di concentramento è da considerarsi il luogo di produzione dei rifiuti. In alternativa, il luogo di produzione può coincidere con la sede del cantiere di manutenzione o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura. La valutazione circa la possibilità di riutilizzare il materiale derivante da manutenzione deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, e tutta la documentazione, unitamente ai registri di carico e scarico, deve essere conservata per 5 anni (art. 230, comma 4. D.Lgs. 152/2006).

Chi è il produttore/detentore nell'attività di manutenzione?

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è stabilire chi sia il produttore del rifiuto. In assenza di una specifica disposizione di legge, si sono consolidate due ipotesi ben distinte:

Se l'impresa di manutenzione svolge tale attività in totale autonomia, agendo con professionalità, autonoma organizzazione e autonomia gestionale e decisionale (mezzi, attrezzature e personale ecc.), si configura come produttore iniziale del rifiuto il manutentore;

Se a decidere cosa sostituire è il committente, proprietario del bene o del luogo dove si svolge l'attività di manutenzione, in quanto consapevole di ciò che deve essere sostituito perché rotto o obsoleto, sarà quest'ultimo il produttore iniziale del rifiuto.

Dall'individuazione del produttore del rifiuto derivano conseguenze di gestione documentale importanti:

Nel caso 1) - il manutentore, in quanto produttore iniziale, compilerà il registro di carico e scarico tenuto presso la propria sede o il domicilio dello stesso, - presso la sede o il domicilio dell'impresa di manutenzione è ammesso il deposito temporaneo (art. 230 e 266, comma 4, D.Lgs. 152/2006), - il luogo di produzione è assimilato al luogo di deposito temporaneo, - il formulario viene redatto e firmato dal manutentore.

Nel caso 2) - il committente, in quanto produttore iniziale, compilerà il registro di carico e scarico, se tenuto ai sensi della normativa vigente, - è ammesso il deposito temporaneo unicamente nel luogo dove il rifiuto è stato prodotto, - il formulario viene redatto e firmato dal committente.

INTERMEDIARIO/ COMMERCIANTE

Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un'attività di intermediazione, si devono riportare i dati : - Denominazione (Nome o ragione sociale) - Sede (Indirizzo) - Codice Fiscale - Numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Quinta Colonna

ANNOTAZIONI

In questa colonna vanno riportate eventuali note di correzione al movimento, in modo da evitare cancellature e abrasioni. In questa sezione devono anche essere riportate eventuali annotazioni aggiuntive. Si propongono alcuni esempi:

nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti è annotata nell'operazione di scarico dal produttore/detentore con un valore approssimativo. Ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, indicherà il peso effettivo nello spazio Annotazioni;

nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni, al rientro del carico, parziale o totale, il produttore/detentore indicherà nello spazio Annotazioni, la quantità respinta e quindi rientrata in impianto.

15.3 Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma, D.Lgs. n. 152/2006)

Enti ed Imprese che omettono di tenere o tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

Mancata conservazione (art. 258 c.5, D.Lgs. n. 152/2006)

In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

16. MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2016, con riferimento all'anno 2015, da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2015, che sono così individuati:

Comunicazione Rifiuti speciali

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Per cui una ditta edile che non produce rifiuti pericolosi, è esonerata dalla presentazione del MUD.

Sono invece esonerati dalla presentazione del MUD:

Imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno non più di dieci dipendenti;

Imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui alle lettere c), d), g) art. 184 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Raccoglitori ambulanti di rifiuti.

La data ultima di presentazione della comunicazione MUD rimane fissata al 30 aprile di ogni anno.

16.1 Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Nuovi interventi in campo ambientale.

Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 marzo 2001, n. 93

D.M. 4 agosto 1998, n. 372: Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Catasto dei Rifiuti (Art. 11, comma 1, D.Lgs. 22/97).

D.M. 28 aprile 1998, n. 406: Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. (Art. 30, comma 6, D.Lgs. 22/97).

Decreto Ministeriale 1º aprile 1998, n. 148: Gazz. Uff., 14 maggio, n. 110. Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

D.M. 1 aprile 1998, n. 145: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti. (Artt. 15, 18, comma 2, lett. e, comma 4 D.Lgs. 22/97).

D.M. 5 febbraio 1998: Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).

Deliberazione 27 dicembre 2001: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, recante i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo. (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002).

Deliberazione 27 dicembre 2001: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai
sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (G.U. n. 21 del 25
gennaio 2002).

Deliberazione 12 dicembre 2001: Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9, bonifica dei siti.

Circ. 11 dicembre 2001, n. 104: (Ag. dell'Entr.) Obbligo di numerazione e vidimazione
del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti. (GU n. 59 del 12-3-2003- Suppl. Ordinario n.40)

Decreto 5 aprile 2006, n.186 Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». (GU n. 115 del 19-
5-2006)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. Allegati (G.U. n.
88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) Integrato con il DLgs. 4/08, Dlgs. 205/2010, DLgs
125/2013, DLgs. 116/2014 e DLgs. 221/2015.

Decreto 22 ottobre 2008 Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di
raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009.

Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Articolo 13 - Proroga di termini in materia ambientale (GU n. 302 del 29-12-2011)

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 novembre 2011 Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». (GU n. 298 del 23-12-2011)

Decreto Ministeriale 26 maggio 2011 Proroga del termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
(GU n. 124 del 30-5-2011)

Regolamento n. 333 del 31 marzo 2011 Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU n. del 8-4-2011).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti".

ALLEGATO A

MODELLO COMUNICAZIONE ISCRIZIONE/ RINNOVO PER CATEGORIA 2BIS

ALLEGATO "B"
(articolo 1, comma 2)

Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per categoria *2bis*

Marca da bollo
Valore corrente

***Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare***

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DI

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE/RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
ALL'ALBO NELLA CATEGORIA 2BIS DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA B),
DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120**

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/ente

Codice fiscale/VAT (per imprese estere).....

con sede legale in

Stato.....Comune.....

con sede secondaria con rappresentanza (imprese estere)

Stato.....Comune.....

con domicilio (imprese estere) c/o.....

Stato.....Comune.....

Via.....n°.....CAP.....Prov. (...)

Telefono..... Fax..... Email..... Email PEC.....

Posizione INPS..... Posizione INAIL.....

CCNL applicato.....



Carl

Comunica ai fini dell'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis per effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso.

Dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;

b) che l'impresa svolge la/le seguente/i attività²

.....

b) che l'impresa intende trasportare i seguenti rifiuti prodotti dalla/e suddetta/e attività

Rifiuti non pericolosi

Codice rifiuto (EER)	Caratteristiche ³				Codice rifiuto (EER)	Caratteristiche				
	[1]	[2]	[3]	[4]		[1]	[2]	[3]	[4]	
Codice e descrizione rifiuto (solo per codici che terminano con le cifre 99)							Caratteristiche			
							[1]	[2]	[3]	[4]

² Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese.

³ Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.

Sal



con i seguenti veicoli:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

secondo le seguenti modalità:

alla rinfusa in colli con veicolo per trasporto specifico altro

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice rifiuto (EER)	Caratteristiche ⁴				Codice rifiuto (EER)	Caratteristiche				
	[1]	[2]	[3]	[4]		[1]	[2]	[3]	[4]	
Codice e descrizione rifiuto (solo per codici che <u>terminano con le cifre 99</u>)							Caratteristiche			
							[1]	[2]	[3]	[4]

con i seguenti veicoli:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

⁴ Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.

Sul



secondo le seguenti modalità:

alla rinfusa in colli con veicolo per trasporto specifico altro

c) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 2 del modello di provvedimento contenuto nell'allegato "B" alla deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008, prot. n. 01/CN/ALBO;

d) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero;

Data.....

Titolare/Legale Rappresentante

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

<i>Documento</i> _____ <i>n.</i> _____ <i>rilasciato il</i> ____/____/____ <i>da</i> _____ <i>scadenza</i> _____

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di comunicazione in marca da bollo.
 - attestato del versamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00.
 - attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00.
- In caso di prima iscrizione si applica l'articolo 24, comma 4, del DM 3 giugno 2014, n. 120.
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.



Sal

ALLEGATO B

MODELLO D'ISCRIZIONE AL SISTRI

MODULO D'ISCRIZIONE AL SISTRI N° 1

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello in modo leggibile in ogni sua parte

SEZIONE 1 - DATI GENERALI

La presente sezione va compilata in ogni sua parte con tutti i dati richiesti per l'Operatore che si iscrive al SISTRI.

1.1 DATI IDENTIFICATIVI

RAGIONE SOCIALE: _____

CODICE FISCALE: _____

1.2 SEDE LEGALE

INDIRIZZO: _____

NUMERO CIVICO: _____ CAP: _____

COMUNE: _____

PROVINCIA: _____ REGIONE: _____

1.3 RAPPRESENTANTE LEGALE

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

1.4 MODALITÀ E RECAPITI DELLA PERSONA DA CONTATTARE PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

1.5 NUMERO UNITÀ LOCALI

Nel presente paragrafo va indicato il numero totale delle Unità Locali per le quali è richiesta l'iscrizione al sistema SISTRI, come descritto nel decreto e per ciascuna delle quali andrà compilata una Sezione 2. Nel caso in cui la Sede Legale produca e/o svolga attività relative ai rifiuti, va anch'essa conteggiata come Unità Locale.

NUMERO DELLE UNITÀ LOCALI: _____

NOTA: La Sezione 1 deve essere compilata una sola volta da parte dell'Operatore che si iscrive al SISTRI.

SEZIONE 2 - DATI GENERALI RELATIVI ALLA SEDE LEGALE OPPURE ALLE UNITÀ LOCALI (ove esistenti)

La presente sezione va compilata per ciascuna Unità Locale. La presente sezione va compilata anche nel caso in cui la Sede Legale produca e/o svolga attività relative ai rifiuti.

Per le informazioni relative agli Operatori che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la presente sezione è sostituita dalla sezione 3). I trasportatori in conto proprio (art. 212, comma 8, D.Lgs.152/2006) devono compilare, oltre alle categorie di appartenenza di cui alla sottosezione 2A.3, anche la sezione 3.

Nel caso in cui l'Operatore abbia indicato nella sottosezione 1.5 più Unità Locali, dovrà compilare per ciascuna Unità Locale la sezione in oggetto.

2.1 SEDE UNITÀ LOCALE N°: _____ (indicare il numero progressivo dell'Unità Locale).

INDIRIZZO: _____

NUMERO CIVICO: _____ CAP: _____

COMUNE: _____

PROVINCIA: _____ REGIONE: _____

2.2 ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE (obbligatorio nel caso di iscrizione delle società di servizi)

NOME: _____

SEDE: _____

Per gli Operatori iscritti ad una delle Associazioni imprenditoriali che preferiscano ritirare i dispositivi presso le Associazioni stesse, indicare il nome e la sede di tale Associazione. L'Operatore potrà ritirare presso tale Associazione o la sua società di servizi il dispositivo USB solo se la predetta Associazione avrà sottoscritto con la Camera di Commercio territorialmente competente la convenzione di cui all'art.3, comma 4, del decreto. Per le associazioni che stanno iscrivendo le società di servizi di diretta emanazione va indicato la propria denominazione e l'indirizzo completo della sede.

2.3 ULTERIORI DATI PER UNITÀ LOCALE

NUMERO DIPENDENTI: _____

Il numero di dipendenti di ciascuna Unità Locale è calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'Unità Locale dell'Ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore o inferiore più vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero di dipendenti occupati si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

2.4 MODALITÀ DI RICHIESTA DEI DISPOSITIVI USB

Specificare se i dispositivi USB sono richiesti (barrare una ed una sola delle possibilità):

- PER L'ISCRIZIONE DELL'UNITÀ LOCALE
- PER L'ISCRIZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPRESSE NELL'UNITÀ LOCALE (SOLO PER I PRODUTTORI)

In questo caso indicare il numero di Unità Operative per cui si chiede il dispositivo USB. Il numero di Unità Operative per le quali si chiede il dispositivo USB è: _____

2.5 NUMERO DI DISPOSITIVI USB RICHIESTI PER UNITÀ LOCALE

L'Operatore è tenuto ad iscrivere l'Unità Locale per ciascuna categoria indicata nell'allegato II del decreto. Nel caso in cui le attività esercitate nell'Unità Locale siano delegate ai medesimi soggetti, l'Operatore ha la possibilità di richiedere un dispositivo USB unico per tutte le attività oppure un dispositivo USB diverso per ciascuna attività esercitata nell'Unità Locale.

- DISPOSITIVO USB UNICO (Solo nel caso in cui siano indicati i medesimi delegati per tutte le attività)
- UN DISPOSITIVO USB PER CIASCUNA CATEGORIA

NOTA: La Sezione 2 deve essere compilata in tutte le sue parti (tranne la sottosezione 2.2, facoltativa. La sottosezione 2.5 non va compilata dagli Operatori che hanno richiesto i dispositivi USB per le Unità Operative, di cui alla sottosezione 2.4). La Sezione 2 deve essere compilata per ciascuna Unità Locale che viene iscritta al SISTRI.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: _____

SEZIONE 2A - DATI RELATIVI AL RILASCIO DEL DISPOSITIVO USB

La presente sezione deve essere compilata per ciascuna categoria in cui rientra l'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1 oppure per ciascuna Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1.

Nel caso di più categorie di iscrizione e di richiesta di più dispositivi USB, dovranno essere compilate più copie della sezione in oggetto, una per ciascuna categoria di iscrizione.

2A.1 INDICAZIONE DEL NUMERO PROGRESSIVO DELL'UNITÀ LOCALE DI RIFERIMENTO (indicata nella sottosezione 2.1): _____

Indicare il numero progressivo dell'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1

2A.2 INDICAZIONE DEL NOME IDENTIFICATIVO DELL'UNITÀ OPERATIVA:

(da indicare solo se nella sottosezione 2.4 è stato indicata la richiesta dei dispositivi USB per Unità Operativa)

Indicare un nome identificativo per l'Unità Operativa a cui si riferisce la Sezione 2A.

2A.3 CATEGORIE DI ISCRIZIONE:

Le Categorie di iscrizione sono quelle di cui all'Allegato II del decreto. Barrare una sola CATEGORIA. Nel caso di più Categorie per Unità Locale compilare una copia della Sezione 2A per ciascuna categoria.

CATEGORIA: COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI PRODUTTORI / DETENTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

COMUNI CON MENO DI 5.000
ABITANTI

CATEGORIA: ENTI E IMPRESE O IMPRENDITORI AGRICOLI PRODUTTORI / DETENTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI (fino a 400 kg./anno e fino a 10 addetti per Unità Locale)

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI /
DETENTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

IMPRENDITORI AGRICOLI

Fino a 5 addetti per Unità Locale e quantità prodotta (quantità di rifiuti espressa in kg prodotta nell'anno di iscrizione) fino a 200 kg.

Fino a 5 addetti per Unità Locale e quantità prodotta (quantità di rifiuti espressa in kg prodotta nell'anno di iscrizione) oltre 200 kg. e fino a 400 kg.

Da 6 a 10 addetti per Unità Locale e quantità prodotta (quantità di rifiuti espressa in kg prodotta nell'anno di iscrizione) fino a 400 kg.

CATEGORIA: PRODUTTORI / DETENTORI (da compilare se non appartenenti alla categoria precedente)

PRODUTTORI / DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI

TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

NUMERO DI ADDETTI PER UNITÀ LOCALE/UNITÀ OPERATIVA

≤10 DA 11 A 50 DA 51 A 250 DA 251 A 500 >500

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: _____

CATEGORIA: RECUPERATORI/ SMALTITORI

Nel caso di discariche compilare una copia della sezione 2A per ciascun impianto di discarica autorizzato.

Per le seguenti attività di recupero: R5, R10, R11, R12, R13 e per le seguenti attività di smaltimento: D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15 compilare una copia della sezione 2A per ogni attività di recupero e/o smaltimento svolta nell'Unità Locale.

DISCARICHE (D1,D5,D12)	<input type="checkbox"/>	RIFIUTI PERICOLOSI	<input type="checkbox"/>
		RIFIUTI NON PERICOLOSI	<input type="checkbox"/>
		RIFIUTI INERTI	<input type="checkbox"/>
DEMOLITORI / ROTTAMATORI	<input type="checkbox"/>	FRANTUMATORI	<input type="checkbox"/>
		INCENERITORI (D10)	<input type="checkbox"/>
		IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)	<input type="checkbox"/>
IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9)	<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13)	<input type="checkbox"/>
		R5	<input type="checkbox"/>
		R10	<input type="checkbox"/>
		R11	<input type="checkbox"/>
		R12	<input type="checkbox"/>
		R13	<input type="checkbox"/>
		ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)	<input type="checkbox"/>
		D2	<input type="checkbox"/>
		D3	<input type="checkbox"/>
		D4	<input type="checkbox"/>
		D6	<input type="checkbox"/>
		D7	<input type="checkbox"/>
		D13	<input type="checkbox"/>
		D14	<input type="checkbox"/>
		D15	<input type="checkbox"/>
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)	<input type="checkbox"/>	IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9)	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA RIFIUTI GESTITI

(Nel caso di discariche, demolitori/rottamatori e frantumatori è necessario indicare non la tipologia di rifiuto gestito, ma solo e soltanto la quantità complessiva di rifiuti gestiti in tonnellate/anno).

		QUANTITÀ IN TONNELLATE / ANNO							
		<1000	tra 1001 e 5000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 250.000	tra 250.001 e 1.000.000	>1.000.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIFIUTI URBANI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISCARICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEMOLITORI/ROTTAMATORI E FRANTUMATORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CATEGORIA: ALTRO

CONSORZI	<input type="checkbox"/>	INTERMEDIARI	<input type="checkbox"/>	CENTRO RACCOLTA/ PIATTAFORMA	<input type="checkbox"/>	TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI	<input type="checkbox"/>	ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI O LORO SOCIETÀ DI SERVIZI	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------

CATEGORIA: RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA

		ABITANTI					
		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.

Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 _____

Riportare il nome Identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2 _____

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: | _____ | CODICE FISCALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2A.4 DELEGATI DELL'UNITÀ LOCALE ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO

Delegatof/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico).

NOME: | _____ |

COGNOME: | _____ |

CODICE FISCALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: | _____ | _____ |

FAX: | _____ | _____ |

E MAIL: | _____ | @ | _____ |

NOME: | _____ |

COGNOME: | _____ |

CODICE FISCALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: | _____ | _____ |

FAX: | _____ | _____ |

E MAIL: | _____ | @ | _____ |

NOME: | _____ |

COGNOME: | _____ |

CODICE FISCALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: | _____ | _____ |

FAX: | _____ | _____ |

E MAIL: | _____ | @ | _____ |

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.

Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 | | | | | | | |

Riportare il nome Identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2

| _____ |

NOTA: La Sezione 2A deve essere compilata in tutte le sue parti. La Sezione 2A deve essere compilata per ciascuna categoria di iscrizione dell'Unità Locale oppure per ciascuna Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1.

Nel caso in cui si sia indicato nella sottosezione 2.5 UN DISPOSITIVO USB UNICO, i delegati devono essere gli STESSI per tutte le attività.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEZIONE 3 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

La presente sezione va compilata dagli Operatori che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, che dovranno dotarsi di tanti dispositivi USB e Black Box quanti sono i veicoli a motore adibiti al trasporto di rifiuti. Gli Operatori di cui all'art.212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono richiedere il dispositivo USB per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti per la sola sede legale o ulteriori dispositivi USB per le Unità Locali; in quest'ultimo caso va compilata la sottosezione 3A, tante volte quante sono le Unità Locali per le quali si richiede il dispositivo USB.

La Sezione 3 deve essere compilata in tutte le sue parti. Nel caso di iscrizione a più categorie della Sezione 3, la stessa va compilata per ciascuna categoria (trasporto rifiuti speciali/trasporto rifiuti urbani/trasporto in conto proprio) e andranno richiesti i dispositivi USB per ciascuna attività di trasporto esercitata.

3.1 CATEGORIE D'ISCRIZIONE:

CATEGORIA

(Nel caso di trasportatori conto proprio non va indicata la quantità autorizzata, ma solo la tipologia di rifiuti trasportati)

<input type="checkbox"/> TRASPORTATORI (autorizzati ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs.152/2006)	<input type="checkbox"/> TRASPORTATORI CONTO PROPRIO (Iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006)
--	---

TIPOLOGIA RIFIUTI TRASPORTATI

QUANTITÀ AUTORIZZATA (t/anno)

		fino a 3.000	fino a 6.000	fino a 15.000	fino a 60.000	fino a 200.000	oltre 200.000
<input type="checkbox"/> RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CATEGORIA

POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA AUTORIZZATA

		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
<input type="checkbox"/> TRASPORTATORI RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: _____ CODICE FISCALE: _____

3.2 DELEGATI ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO DELLA SEDE LEGALE

Questa sottosezione va compilata dagli Operatori che effettuano attività di trasporto dei propri rifiuti (art. 212, comma 8, D.L.gs.152/2006), attività di trasporto di rifiuti urbani nella Regione Campania e dai trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali (ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs.152/2006) che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico)

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

NOME: _____

COGNOME: _____

CODICE FISCALE: _____

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: _____

FAX: _____

E MAIL: _____ @ _____

3.3 NUMERO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI PER I QUALI SI RICHIEDONO I DISPOSITIVI (USB E BLACK BOX)

L'Operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB e di una black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti speciali e, nel caso dei Trasportatori Rifiuti Urbani Regione Campania, per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti urbani.

Nel caso di veicoli a motore adibiti al trasporto ai sensi sia del comma 5, sia del comma 8 dell'art.212, D.Lgs.152/2006, gli stessi vanno conteggiati nella categoria dei trasportatori autorizzati ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs. 152/2006.

NUMERO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO: _____

SEZIONE 3A

La presente sezione va compilata solo dagli Operatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, che intendono richiedere ulteriori dispositivi USB per le Unità Locali. La sezione 3A va compilata per ciascuna Unità Locale per la quale l'Operatore intende richiedere il dispositivo USB.

3A.1 SEDE UNITÀ LOCALE N°: _____ (indicare il numero progressivo dell'Unità Locale per cui si richiede il dispositivo USB).

INDIRIZZO: _____
 NUMERO CIVICO: _____ CAP: _____
 COMUNE: _____
 PROVINCIA: _____ REGIONE: _____

3A.2 DELEGATI DELL'UNITÀ LOCALE ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico)

NOME: _____
 COGNOME: _____
 CODICE FISCALE: _____
indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto
 TELEFONO: _____
 FAX: _____
 E MAIL: _____ @ _____

NOME: _____
 COGNOME: _____
 CODICE FISCALE: _____
indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto
 TELEFONO: _____
 FAX: _____
 E MAIL: _____ @ _____

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: | _____ | CODICE FISCALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOME: | _____ |

COGNOME: | _____ |

CODICE FISCALE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: | _____ |

FAX: | _____ |

E MAIL: | _____ | @ | _____ |

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.

Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 3A.1 | | | | |

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal Titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e pubblicata sul sito www.sistri.it, nella sezione "Documenti"; di essere consapevole della tipologia dei dati che saranno trattati e delle finalità del trattamento, nonché di aver preso atto che il conferimento dei dati predetti ha natura obbligatoria.

DATA | _____ | FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE | _____ |

ALLEGATO C

PCA RIFIUTI

PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE: ASPETTO SIGNIFICATIVO - RIFIUTI

SOGGETTO CONTROLLATO

[] DITTA

[] SUBAPPALTATORE

N°	Descrizione	Conforme	Non Conforme		Non Applicabile	Evidenze controllo effettuato	Registrazioni/ fase di lavoro – area di cantiere	Resp controllo Indicare sigla	Data/ Firma avvenuta reg.
			A	B					
1	Deposito in area adeguatamente attrezzata (ben delimitata e circoscritte, identificate da appositi cartelli, nonché per rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute) e preventivamente individuate								
2	Deposito temporaneo: Rispetto della tempistica di 1 mese qualsiasi sia la quantità o 10 mc annuo per i rifiuti pericolosi								
3	Deposito temporaneo: Rispetto della tempistica di 3 mese o 30 mc annuo per i Rifiuti non pericolosi								
4	Riferimento del/i certificato/i analitico del/i CER								
5	corretta separazione per categorie omogenee di rifiuti								
6	Corretta compilazione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) e del Registro di Carico/Scarico								
7	Rispetto tempistica di ricezione della 4° copia del FIR (entro 90 giorni)								
8	Nel caso di mancata restituzione della restituzione della 4a copia del FIR entro i termini previsti, viene presentata la comunicazione alla Provincia competente?								
9	I registri di carico e scarico utilizzati sono conformi ai modelli ministeriali, i fogli sono stati numerati e vidimati dalla CCIAA Registro imprese?								
10	I campi dei registri sono privi di cancellature, correzioni non regolarmente cassate e annotate?								
11	Viene compilata e presentata la dichiarazione annuale MUD?								
12	I formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) utilizzati sono conformi ai modelli ministeriali, numerati e vidimati dalla CCIAA Registro imprese?								
13	Le fatture di acquisto dei FIR sono registrate sul registro IVA acquisti prima del loro utilizzo?								
14	Nei FIR sono indicati gli estremi (ragione sociale, cod.fiscale, indirizzo, sede o unità locale, n. di autorizzazione) del destinatario?								
15	Nei FIR sono indicate le caratteristiche del rifiuto: codice CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo (per i soli rifiuti pericolosi), n. di contenitori (nel caso di rifiuti imballati)?								
16	Nel FIR sono indicati: targa dell'automezzo e/o rimorchio, nome e cognome del conducente, data e ora di inizio trasporto?								
17	Autorizzazioni destinatari								
18	Autorizzazioni trasportatori								
19	Autorizzazione intermediari								
20	Coerenza del codice CER riportato nel FIR con codici CER riportati nelle autorizzazioni dell'impianto di smaltimento								
21	Coerenza della targa del mezzo di trasporto riportata nel FIR con le targhe dei mezzi riportati nell'autorizzazione del trasportatore								
22	Coerenza dell'operazione di recupero riportata nel FIR con le operazioni di recupero riportate nelle autorizzazioni dell'impianto di recupero per lo specifico CER								
23	Iscrizione all'albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione riportate nel FIR								
24	Adempimenti SISTRI								
25	Viene aggiornato il PCA Rifiuti per la contabilizzazione dei rifiuti prodotti nel cantiere?								
26	Il deposito dei rifiuti pericolosi avviene in aree confinate?								
27	I rifiuti polverulenti depositati in cumuli sono protetti dall'azione del vento?								
28	I rifiuti pericolosi sono imballati ed etichettati in conformità alle disposizioni di legge che regolano tali attività?								
29	I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti posseggono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto?								
30	Sono rispettate le norme di sicurezza sugli incendi?								
31	Gli oli depositati contengono sostanze pericolose?								
32	Sono presenti estintori?								
33	Sono presenti cartelli riportanti il divieto di fumare?								
34	Si rispetta il divieto di scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni?								
35	Si rispetta il divieto di miscelare gli oli usati contaminati oli non contaminati?								
36	Si rispetta il divieto di miscelare gli oli usati con altre sostanze pericolose?								
37	le betoniere scaricano le acque di lavaggio delle stesse presso un'area predisposta con TNT e gestita come rifiuto?								
38	Altro:								

Trimestre	
data	
RCA	
RSGA	

PCA - REGISTRO AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

REGISTRO TRASPORTATORI RIFIUTI / DISCARICHE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI								
AGGIORNATA AL:								
ISTRUZIONI: CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA VIGENZA DELLE AUTORIZZAZIONI SUL SITO: http://www.albonazionegestoriambientali.it/ElencHiscritti.aspx								
N.	SOGGETTO	SERVIZIO	RIFIUTI CER AUTORIZZATI	AUTORIZZAZIONE NR.	EMESSA IN DATA	VALIDA FINO ALLA DATA	REGIONE	STATO AUTORIZZAZIONE

PCA - REGISTRO GENERALE RIFIUTI

PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE - QUADRO RIFIUTI																					
CANTIERE:			AZIENDA:			RESPONSABILE COMPILAZIONE - RC/OSGA:															
TIPOLOGIA RIFIUTO			DATI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO			DEPOSITO TEMPORANEO IN ATTESA DI UTILIZZO E DURATA					DESTINAZIONE DEFINITIVA					DATI FORMULARIO RIFIUTO		CONVERSIONE			
CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	LUOGO DI PRODUZIONE/ MESSA DI PROVENIENZA DEL RIFIUTO	DATA ANALISI	LABORATORIO	N.R. CERTIFICATO	AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO	QUANTITÀ (kg) O STIMATO	DATA INIZIO DEPOSITO TEMPORANEO	FINE DEPOSITO TEMPORANEO	TEMPO DI DEPOSITO	TRASPORTATO RE RIFIUTO	AUTORIZZAZIONE E TRASPORTATO RETARGA MEZZO	IMPIANTO DI DESTINAZIONE FINALE	AUTORIZZAZIONE DESTINATARIO	U.M. (tola)	QUANTITÀ DI RIFIUTI SMALTITI	FR (Numero e data FR)	DATA RICEZIONE IN COPIA FR	PEBATE KG	L	MC

REGISTRO CONTROLLO AUTOMEZZI RIFIUTI

Registrazione automezzi autorizzati raccolta e trasporto rifiuti				
CANTIERE DI: _____			RESP. CANTIERE: _____	
ditta autorizzata	iscrizione albo	descrizione rifiuto	codice CER	automezzo autorizzato
Emesso il _____				
da _____				

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil-lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil-lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotta nell'ambito del Progetto Edil-lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 381 5



9 788886 983815